



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS

Art. 4

Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Versione in vigore dal 18 marzo 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus
Estremi	Legge 18 marzo 2021, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell/art-4-celebrazione-della-giornata-nazionale-negli-istituti-scolastici-di>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it